



Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona

Regolamento per la messa a concorso di Incentivi economici a favore di studenti minori d'età, capaci e meritevoli, appartenenti a nuclei familiari anagrafici aventi un Isee non superiore a 20.000 €, che abbiano conseguito la Licenza di Scuola secondaria di 1° grado nell'anno scolastico precedente all'attuale e frequentino nel corrente anno scolastico la classe 1ª in Scuole secondarie di 2° grado.

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la messa a concorso e l'assegnazione, da parte del Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia (°), di Incentivi economici a favore di studenti (°°) minori d'età, capaci e meritevoli, appartenenti a nuclei familiari anagrafici aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 €. Tale assegnazione persegue lo scopo, di interesse generale, di far precocemente emergere tra i citati studenti quelli potenzialmente eccellenti, stimolandoli a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato;
2. I suddetti Incentivi economici contribuiscono, di riflesso, anche ad evitare che gli studenti di cui trattasi, rischino, per il solo fatto di vivere in nuclei familiari aventi condizioni economiche vicine al disagio, di essere ritirati dalle Scuole secondarie di secondo grado, prima di averle terminate.

(°) d'ora in poi si utilizzerà, per brevità, il termine di "Consolato provinciale", intendendo riferirsi al "Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia";

(°°) d'ora in poi si utilizzerà, per brevità, il termine di "studenti", intendendo riferirsi sia a "studenti" che a "studentesse".

Articolo 2

Approvazione, durata, modifica ed estinzione del regolamento

1. L'approvazione del Regolamento compete al Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale, formalmente convocato e presieduto dal Console provinciale; la sua durata è di 9 anni ma può, tuttavia, essere anticipatamente modificato od estinto dallo stesso Consiglio Direttivo Provinciale, convocato e presieduto con le stesse modalità stabilite per la sua approvazione.

Articolo 3

Modalità di finanziamento e di determinazione ed erogazione degli Incentivi economici

1. Gli Incentivi economici di cui all'Articolo 1. possono essere finanziati tramite atti di pura liberalità effettuati a favore del Consolato provinciale o, in mancanza di essi, utilizzando l'Avanzo Finanziario eventualmente risultante dal Saldo Attivo del "Rendiconto" approvato nell'ultima Assemblea generale dei Soci del Consolato provinciale;
2. Gli stessi Incentivi economici, del valore di almeno 500 Euro l'uno, sono erogati, sempreché vi siano fondi sufficienti, con periodicità annuale, in numero di tre;
3. Di tali tre Incentivi economici, il primo è destinato agli studenti dei Licei, il secondo a quelli degli Istituti Tecnici e Professionali ed il terzo a quelli delle Scuole d'Istruzione e Formazione Professionale e dei Centri di Formazione Professionale;

Articolo 4

Bando di concorso per l'assegnazione degli Incentivi economici

1. Il Bando di concorso è emanato dal Console provinciale, sentiti i componenti del Consiglio Direttivo del Consolato provinciale. Tale Bando è sinteticamente annunciato mediante pubblicazione, ad adeguata distanza di tempo l'uno dall'altro, di almeno due articoli a stampa sul locale giornale a maggior tiratura. Il Console provinciale invia copia del suddetto Bando di concorso e di tutta l'altra documentazione utile, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

(segue a pag. 2 di 3)



Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona

(seguito da pag. 1 di 3 del Regolamento per l'assegnazione di Incentivi economici)

- Ricerca) con cortese richiesta di diffusione a tutte le Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, esistenti nel territorio della provincia di Verona;
2. Tenuto conto della minore età degli studenti, la data di scadenza della presentazione, da parte dei Genitori che possano esercitare la potestà genitoriale o, in loro mancanza, da parte dei Tutori, delle domande di partecipazione dei candidati al concorso per il conferimento degli Incentivi economici, deve essere fissata ad almeno venti giorni lavorativi successivi a quella di emissione del Bando (°°°);
 3. La data di emissione del Bando deve, specularmente, precedere di almeno venti giorni lavorativi quella di scadenza della presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione degli Incentivi economici.

(°°°) La versione integrale del Bando è rintracciabile sul seguente sito della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia: http://www.maestrilavoro.it/index/elenco_consolati/it-veneto-verona.html, cliccando su **News Consolato**, ove è pure rintracciabile tutta l'altra documentazione utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Articolo 5

Requisiti che devono possedere gli studenti che aspirano ad ottenere gli Incentivi economici

1. La possibilità dei Genitori o Tutori di presentare domanda per conto dei loro figli o tutelati, al fine di candidarli all'assegnazione degli Incentivi economici di cui al precedente art. 3., è riservata agli studenti che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di tali Incentivi economici, posseggano i sotto elencati requisiti, debitamente comprovati da un'ideonea documentazione, in corso di validità, dalla quale risulti che gli stessi:
 - 1.1. sono cittadini italiani o cittadini di altri Paesi membri dell'Unione Europea;
 - 1.2. hanno un'età inferiore a 18 anni;
 - 1.3. fanno parte di nuclei famigliari anagrafici aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 20.000;
 - 1.4. sono residenti in abitazioni situate nel Comune di Verona o in un qualsiasi altro Comune della provincia di Verona e fanno parte di nuclei famigliari con loro residenti;
 - 1.5. hanno conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico precedente a quello in corso, con una votazione di almeno 7/10;
 - 1.6. sono iscritti e frequentano nell'anno scolastico in corso la classe prima di Scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, situate nel comune di Verona o in un qualsiasi altro comune della provincia di Verona.

Articolo 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è formata da un responsabile e da due altri membri, tutti e tre scelti dal Consiglio Direttivo del Consolato provinciale tra i propri componenti, durante una formale riunione;
2. La Commissione giudicatrice è formalmente nominata con provvedimento scritto del Console provinciale;
3. Per la validità delle riunioni della Commissione giudicatrice è necessaria la presenza del responsabile e di almeno uno degli altri membri di cui essa si compone; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Di ogni riunione della commissione giudicatrice deve essere redatto verbale.

Articolo 7

Selezione dei Candidati

1. La Commissione giudicatrice esamina preliminarmente la validità delle domande presentate dai genitori o tutori dei candidati per consentir loro di partecipare al concorso descritto nel precedente Art. 4 e l'esistenza e validità della documentazione a tali domande allegata nonché il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti nel precedente Art. 5, motivando gli eventuali scarti di domande;

(segue a pag. 3 di 3)



Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona

(seguito da pag. 2 di 3 del Regolamento per l'assegnazione di Incentivi economici)

2. La Commissione giudicatrice effettua poi, in maniera insindacabile ed inappellabile, la selezione dei Candidati in base alla votazione finale con cui gli stessi hanno conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado ed in base al tipo di Scuola secondaria di secondo grado che stanno frequentando, il loro inserimento allo spettante livello della competente graduatoria di merito delle tre previste. A parità di votazione ottenuta per conseguire la Licenza di Scuola secondaria di primo grado è data preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare che possieda un Isee di minor importo; a parità di importo di Isee, è data la preferenza allo studente il cui nucleo familiare sia formato da un maggior numero di persone.

Articolo 8

Conferimento degli Incentivi economici ai vincitori

1. Gli Incentivi economici sono assegnati con provvedimento scritto del Console provinciale, previo controllo dell'effettivo possesso, da parte dei Candidati inseriti dalla Commissione giudicatrice nelle competenti graduatorie di merito, di tutti i requisiti previsti dal Bando di concorso ai fini della loro legittima partecipazione al concorso e della loro giusta collocazione nelle rispettive graduatorie di merito;
2. In caso di mancanza di candidati in una o due delle tre graduatorie di merito previste, gli Incentivi economici rimasti disponibili saranno comunque assegnati al/ai candidato/i che abbia/abbiano ottenuto il/i successivo/i migliore/i piazzamento/i nella/le rimanente/i graduatoria/e.
3. Ai genitori o tutori dei candidati dichiarati vincitori sarà data comunicazione, mediante invio di raccomandata AR, dell'assegnazione degli Incentivi economici, nonché della data e del luogo in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione (che sarà comunque effettuata nel mese di maggio 2016, durante l'Assemblea generale pubblica dei Soci del Consolato provinciale).

Articolo 9

Natura giuridica degli Incentivi economici offerti

1. Come già anticipato al precedente art. 1, l'assegnazione di Incentivi economici a giovani studenti capaci e meritevoli persegue lo scopo, di interesse generale, di far precocemente emergere tra i citati studenti quelli potenzialmente eccellenti, stimolandoli a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato;
2. Dal punto di vista giuridico, i menzionati Incentivi economici non sono riconducibili né all'art. 50, lettera c) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) né ad alcuna delle categorie reddituali individuate nell'art. 6 dello stesso TUIR, per cui gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del Sostituto d'imposta (in sostanza gli Incentivi economici non comportano, per i genitori o tutori che li ricevono, l'obbligo di inserire il relativo importo nelle loro Dichiarazioni dei Redditi né comportano, per il Consolato provinciale di Verona dei Maestri del Lavoro che li eroga, l'obbligo di preparare e rilasciare i relativi CU). Si vedano, a tale proposito: la Risoluzione n. 280/E, emessa il 25 novembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate nonché l'art. 1 e l'art. 4, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

Il sopra riportato Regolamento essendo stato approvato dal Consiglio Direttivo del Consolato provinciale di Verona nella riunione tenutasi in data 6 novembre 2015, entra in vigore immediatamente.

Verona, 6 novembre 2015

Il Console Provinciale
Sergio Bazerla